



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE
DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2022-2025**
(art. 22, comma 4, lett. b.b4 del CCNL 19 aprile 2018)

Il giorno 3 novembre 2022, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla verifica e revisione dell'Atto Unilaterale del 22 novembre 2019, pubblicato con prot. n. AOODRPU/958 il 15 gennaio 2020, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA.

LE PARTI

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 395/1988, che prevede che i pubblici dipendenti abbiano titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;

VISTO il d. lgs. n. 297/94 "Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione";

VISTA la C.M. del 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

VISTO il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 22 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola" del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018, in particolare il comma 4, lettera b).b4), che prevede contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988 (d'ora in avanti, "permessi") il personale docente, educativo ed ATA in

Ufficio II

Via S. Castromediano, 123 - 70126 BARI 0805506111 ☐ direzione-puglia@istruzione.it ☐ <http://www.pugliausr.gov.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

servizio a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. In ulteriore subordine può usufruire dei citati permessi il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni, che ha conseguito l'incarico entro la data di scadenza delle domande.

2. Il presente contratto ha validità triennale (2022-2025) ovvero sino alla stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizione legislative o contrattuali nazionali, e potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo sarà stipulato con decorrenza dall'anno successivo.

CAPO II

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI.

ART. 2- Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare.
2. I beneficiari assunti con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (part-time) hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore. Il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore.
3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio a livello provinciale per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, come di seguito specificati:
 - a) corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
 - b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi, in subordine, i corsi ITS.

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.

ART. 3 - Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai fini dell'individuazione del contingente del 3% di personale, va considerata come base di calcolo la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.

Ufficio II

Via S. Castromediano, 123 - 70126 BARI - 0805506111 □ direzione-puglia@istruzione.it □ <http://www.pugliausr.gov.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

L'organico del personale docente, compresi gli IRC, dovrà essere considerato distintamente per gradi di istruzione.

2. Per quanto attiene il personale ATA ed il personale educativo, invece, il contingente è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo.
3. Il Dirigente di ogni Ufficio territorialmente competente a livello provinciale determinerà, con atto da affiggere all'albo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale, come indicato nei commi precedenti.
4. Subito dopo la determinazione del contingente, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare e pubblicazione sui siti web degli Uffici territoriali, in modo che l'informazione sia diffusa capillarmente fra il personale interessato.
5. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia si procederà a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quei gradi di istruzione e profili professionali in cui si registrino eventuali richieste inferiori al contingente. Nel corso del procedimento verrà data informazione ai sindacati territoriali.

ART. 4 - Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, agli Uffici territorialmente competenti per provincia di servizio, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre.
3. Nella domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/1988, gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti dati:
 - nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
 - grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi prestati, conformemente a quanto previsto dal CCNI annuale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
 - l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
 - l'indicazione del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 5.

Ufficio II

Via S. Castromediano, 123 - 70126 BARI 080/5506111 ☐ direzione-puglia@istruzione.it ☐ <http://www.pugliausr.gov.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

ART. 5 - Compilazione delle graduatorie

1. Ogni Ufficio territorialmente competente compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
 - b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;
 - d) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
 - e) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati all'articolo 2;
 - f) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
 - g) frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", solo se è possibile certificare la presenza.
2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3 lett. b), del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988. Sempre all'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente ed in subordine a quanto previsto al primo capoverso, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per un numero di anni pari alla durata legale del corso.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 2, verranno considerati con precedenza coloro che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
4. In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità di servizio dichiarata; in subordine, verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
5. Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili, entro il limite massimo di un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.
6. L'Ufficio territorialmente competente pubblicherà sul sito web le graduatorie degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione entro il 15 dicembre di ciascun anno, dandone comunicazione all'USR Puglia; curerà, inoltre, l'informazione ai sindacati territoriali.

ART. 6 - Modalità di concessione e di fruizione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

1. Pubblicare le graduatorie dagli Uffici territorialmente competenti, i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 30 dicembre di ogni anno.
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT. ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia del personale scolastico.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue:
 - a) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - b) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
 - c) cumulo dei permessi di cui ai punti a) e b).
6. Al fine di contemperare il diritto allo studio dei dipendenti della scuola con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché, per tutti, contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto ai permessi finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL. È consentito, in caso di personale trasferito da una provincia della Puglia in altra provincia all'interno della stessa regione, fruire del permesso già ottenuto, senza che ciò determini la surroga nella provincia di uscita.
7. Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

ART. 7 - Certificazione

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, entro 5 giorni; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. Tale ultima condizione dovrà essere trasmessa alla RTS e all'UST di competenza territoriale.

ART. 8 - Norme transitorie e finali

Ufficio II

Via S. Castromediano, 123 - 70126 Bari - 0805506111 ☐ direzione-puglia@istruzione.it ☐ <http://www.pugliausr.gov.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

1. Gli uffici territorialmente competenti formuleranno entro il 15 gennaio le relative graduatorie, calcolando il monte ore spettante sulla base dei mesi di servizio quantificati come previsto dal comma precedente.
2. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire dei permessi, all'avvio dell'anno scolastico successivo e, comunque, entro il termine dell'anno solare, proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 ottobre, previa verifica del monte ore residuo, anche nei casi di cui all'art. 6 comma 6.
3. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dal CCNL vigente.

ART. 9 - Reclami e ricorsi

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.
2. Entro i termini di legge sono, altresì, ammessi ricorsi al giudice ordinario.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito web dello scrivente USR per la Puglia

Per la parte Pubblica	Per la parte sindacale
Direttore generale dell'USR per la Puglia Giuseppe Silipo	FLC-CGIL
Dirigente dell'Ufficio I Esterina Lucia Oliiva	CISL scuola
Dirigente dell'Ufficio II Mario Trifiletti	Federazione UIL Scuola RUA
Dirigente dell'Ufficio III Giuseppina Lotito	SNALS - CONFISAL
Dirigente Tecnico Giuseppe Vito Clarizio	GILDA UNAMS
Funzionario Margherita Semeraro	

Ufficio II

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 0805506111 ☐ direzione-puglia@istruzione.it ☐ <http://www.pugliausr.gov.it>